



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XV LEGISLATURA

ANNO 2015

---

## DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2015, n. 75

**Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace): misure di supporto a progetti e attività finalizzate a sostenere l'intervento civile in contesti di conflitto**

D'iniziativa del consigliere **Mattia Civico**  
(Partito Democratico del Trentino)

Presentato il **30 marzo 2015**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

## DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2015, n. 75

**Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace): misure di supporto a progetti e attività finalizzate a sostenere l'intervento civile in contesti di conflitto**

### INDICE

- Art. 1 - *Inserimento dei capi I, II e III nella legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)*
- Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 10 sexies nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 10 septies nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 8 - *Inserimento del capo IV nella legge provinciale n. 11 del 1991*
- Art. 9 - *Disposizione finanziaria*

#### Art. 1

*Inserimento dei capi I, II e III nella legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)*

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:  
"Capo I  
*Disposizioni generali*"
2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:  
"Capo II  
*Forum per la pace e i diritti umani*"
3. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:  
"Capo III  
*Corpo civile di pace del Trentino*"

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:  
"Art. 10 bis  
*Oggetto*

1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera, la Provincia di Trento promuove e sostiene il corpo civile di pace del Trentino, come strumento che affianca e integra le attività di cooperazione internazionale e che contribuisce alla prevenzione e composizione pacifica delle crisi e dei conflitti, per la promozione della pace e della giustizia tra i popoli, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto delle Nazioni unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977,

n. 881.

2. Il corpo civile di pace del Trentino è un corpo nonviolento, volontario, composto da persone che danno la disponibilità a intervenire in situazione di conflitto, di crisi o di post-conflitto, con azioni pianificate nonviolente, che comprendono attività di formazione, prevenzione, monitoraggio, mediazione, interposizione e riconciliazione.

3. Il corpo civile di pace del Trentino interviene sulla base di progetti presentati da enti o associazioni aventi sede legale in provincia di Trento, approvati dalla Provincia e aventi come obiettivo e strumento prevalente la condivisione e la relazione con la popolazione vittima del conflitto.

4. Le iniziative del corpo civile di pace del Trentino sono organizzate con il supporto del Forum trentino per la pace e i diritti umani e del Centro per la formazione alla solidarietà internazionale."

### Art. 3

#### *Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 ter

#### *Soggetti promotori*

1. I soggetti indicati nell'articolo 10 bis, comma 3, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 10 quater, comma 2, previa verifica che:

- a) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di promozione della pace, di prevenzione del conflitto e di riconciliazione;
- b) facciano esplicito riferimento alla nonviolenza attiva come modalità di intervento in contesti di conflitto;
- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i loro fini istituzionali;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori interessati dagli interventi e dalle attività da svolgere;
- g) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- h) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso."

### Art. 4

#### *Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo 10 ter della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 quater

#### *Corpo civile di pace del Trentino*

1. La Provincia, in collaborazione con il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), promuove percorsi di formazione, finalizzati alla

preparazione di singole persone a intervenire in situazione di conflitto e di crisi con metodologie nonviolente.

2. La Provincia istituisce un elenco denominato corpo civile di pace del Trentino a cui possono iscriversi, in un'apposita sezione, le persone maggiorenni che hanno frequentato i corsi previsti dal comma 1. Il regolamento di attuazione disciplina i requisiti per l'iscrizione all'elenco, le modalità per verificare il loro mantenimento, i criteri per la costituzione e la gestione dell'elenco, prevedendo, in particolare, che non possono essere iscritte nell'elenco persone che hanno riportato condanne definitive per delitti contro la persona o contro il patrimonio.

3. La contrattazione collettiva provinciale disciplina la possibilità di ottenere aspettative non retribuite, con copertura integrale degli oneri pensionistici, per le attività nel corpo civile di pace del Trentino.

4. La Provincia, in presenza di comportamenti non coerenti con i progetti approvati ai sensi dell'articolo 10 quinquies, può revocare l'iscrizione nel corpo civile di pace del Trentino."

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo quater della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 quinquies

##### *Progetti*

1. I soggetti indicati nell'articolo 10 ter possono presentare alla Provincia, in ogni momento dell'anno, progetti comprensivi di:

- a) una relazione sull'iniziativa e sulle ragioni che suggeriscono l'opportunità di effettuarla, con la descrizione del contesto in cui si intende operare, dei rapporti con le realtà locali, dell'attività che si vuole svolgere, dei fini che ci si prefigge di perseguire e delle metodologie adottate;
- b) un'attestazione di collaborazione e consenso all'intervento di una o più realtà del contesto ospitante, che espliciti l'adesione alle finalità e alle metodologie alla base del progetto;
- c) l'elenco dettagliato delle risorse umane impiegate e delle spese che si prevede di sostenere.

2. Nei progetti è previsto che per la loro realizzazione in contesti di crisi, conflitto e post-conflitto ci si avvalga del corpo civile di pace del Trentino.

3. La Provincia conclude l'istruttoria e delibera circa l'approvazione del progetto presentato entro un mese dal deposito della domanda."

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 10 sexies nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo 10 quinquies della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 sexies

##### *Contributi*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, con propria deliberazione disciplina le modalità per la concessione dei contributi e per la rendicontazione delle spese. Fra le spese ammesse a contributo sono comprese, in ogni caso:

- a) oneri previdenziali del corpo civile di pace del Trentino in attività;
- b) assicurazione sanitaria, civile e per infortunio;
- c) spese di gestione, formazione, progettazione e coordinamento."

Art. 7

*Inserimento dell'articolo 10 septies nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Dopo l'articolo 10 sexies della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 10 septies  
*Relazione*

1. La Giunta provinciale inoltra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale dettagliata sulle iniziative svolte dal corpo civile di pace del Trentino."

Art. 8

*Inserimento del capo IV nella legge provinciale n. 11 del 1991*

1. Prima dell'articolo 11 della legge provinciale n. 11 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo IV  
*Disposizioni finali*"

Art. 9

*Disposizione finanziaria*

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 200.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).